

ACCERTAMENTO

È fiscalmente legittimo il comodato d'uso di stampi

di Fabio Landuzzi

Non sembrano esservi dubbi sulla **deducibilità delle quote di ammortamento dei beni strumentali concessi in comodato d'uso** ai terzisti per il loro **impiego in attività connesse al business del concedente**; tanto la prassi dell'**Amministrazione Finanziaria** (si veda la [circolare 51/E/2000](#), la [risoluzione 196/E/2008](#) e la [circolare 90/E/2011](#)) quanto la **giurisprudenza** hanno riconosciuto che l'attività d'impresa può essere svolta anche attraverso un *"procedimento complesso caratterizzato dalla esternalizzazione di fasi più o meno ampie di produzione"* ([Cassazione, n. 1389/2011](#)), così che i relativi costi concorrono alla determinazione dell'imponibile del soggetto comodante quando sono **connessi alla "realizzazione del suo programma economico"** ossia *"consentono al comodante di ottenere i benefici prodotti con le macchine date in comodato"*.

Assume quindi un certo interesse la **sentenza della CTP Milano n. 2075 del 07.05.2019**, non tanto per l'esito (dato che conferma la liceità fiscale dell'operazione in questione), quanto per la **modalità accertativa sottostante** e su cui i Giudici milanesi sono stati chiamati a decidere.

Nel caso di specie, infatti, i verificatori non hanno contestato alla società proprietaria dei beni (si trattava di **stampi**) concessi in **comodato d'uso al terzista** la non deducibilità delle quote di ammortamento dei relativi costi capitalizzati per l'acquisto di tali beni, bensì hanno **eccepito l'omessa tassazione di presunti canoni di noleggio**.

In altri termini, è stata contestata alla società una **riqualificazione del contratto da comodato d'uso a locazione onerosa** e, di conseguenza, sono stati eccepiti omessi canoni assoggettati a tassazione in misura, guarda caso, proprio pari a quella delle **quote annue di ammortamento**.

La sintesi della fattispecie riportata nel testo della sentenza qui in commento non consente naturalmente di avere una piena cognizione dei fatti di causa, ma lascia **quantomeno sorpresi**, dal punto di vista squisitamente tecnico, un simile approccio accertativo.

In sostanza, al comodante, che ha regolarmente formalizzato la consegna degli stampi mediante **documenti di trasporto recanti la causale "prestito d'uso"** non poteva certo contestarsi una presunzione di cessione onerosa dei beni, ed allora è stata eccepita una sorta di **dissimulazione di un contratto di noleggio oneroso** di tali beni.

Sulla base delle **evidenze documentali prodotte dalla società**, i Giudici hanno riconosciuto **infondata la eccezione di "inverosimiglianza" del comodato d'uso** concluso dalla società con il suo terzista, anche in ragione della **consuetudine del settore** ed ancora di più dei dati

economici relativi proprio alla **marginalità economica dell'attività** svolta dalla società; infatti, se quest'ultima avesse noleggiato gli stampi al terzista addebitandogli un canone, giocoforza questi avrebbe **ricaricato il maggior costo sul prezzo** applicato alla cessione verso il comodante dei beni realizzati con l'impiego degli stampi, e quindi, in ultima analisi, la società avrebbe molto probabilmente **peggiolato il suo risultato economico**.

In altre parole, la prospettazione dei verificatori avrebbe sì prodotto una **situazione anti economica** per l'impresa accertata.

È in conclusione auspicabile che il tema dei **beni strumentali utilizzati dal terzista** per la realizzazione di componenti in **esclusiva per conto di un proprio committente** – che può avvenire in **varie forme** come quella del **comodato d'uso**, quando si tratta di cespiti realizzati o comunque di proprietà del committente, o di **compartecipazioni ai costi di realizzazione**, quando lo stampo è realizzato con onere iniziale a carico del terzista – sia dirsi definitivamente risolto, in modo che **consuetudini invalse in alcuni settori** produttivi e frutto di un **modello industriale efficace ed efficiente** non debbano scontare il rischio di contestazioni talvolta **eccessivamente astratte ed atecniche**.

Master di specializzazione

**LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ
DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGO SINDACALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)